

COMUNE DI SCHIO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEGLI OGGETTI
RINVENUTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SCHIO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 2 novembre 2022)

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Presa in consegna di oggetti rinvenuti
- Art. 3 – Pubblicità del ritrovamento
- Art. 4 – Restituzione di documenti
- Art. 5 – Restituzione degli oggetti al proprietario
- Art. 6 – Tariffe
- Art. 7 – Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge
- Art. 8 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore
- Art. 9 – Acquisto della proprietà da parte dell'amministrazione comunale
- Art. 10 – Disposizioni finali

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nell'ambito del territorio comunale, attività di competenza dell'Ufficio economato facente parte del Settore 1[^] - Servizi finanziari.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (art. 923 Codice Civile), alle armi, munizioni o esplosivi, ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario, ai materiali di scarto di qualsiasi natura ovvero agli oggetti aventi valore di mero rottame.
3. La gestione delle cose mobili ritrovate ai sensi del precedente comma 1 avviene conformemente a quanto previsto dal Codice Civile – Libro III “Della Proprietà” – Titolo II “Della proprietà” - Capo III “Dei modi di acquisto della proprietà” - Sezione I “Dell’occupazione e dell’invenzione” di cui agli artt. 927 e seguenti.

ART. 2 PRESA IN CONSEGNA DI OGGETTI RINVENUTI

1. Ogni oggetto ritrovato è depositato presso l'Ufficio economato, tranne le biciclette e i beni ingombranti che sono depositati presso il magazzino comunale.
2. Ogni cosa mobile che viene ritrovata durante il servizio nel territorio comunale e consegnata all'Ufficio da Agenti della Polizia locale, Agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, operatori di soggetti gestori di servizi pubblici, dipendenti comunali, operatori e/o volontari di Enti o Associazioni che svolgono funzioni di pubblico interesse deve essere accompagnata da un verbale di consegna la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento.
3. L'Ufficio economato, o l'operatore addetto ai magazzini comunali, se la consegna avviene presso il magazzino, provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel rapporto citato ed alla sottoscrizione per ricevuta del verbale di consegna.
4. Se la consegna è effettuata da un privato cittadino, sarà l'Ufficio che redigerà un verbale di consegna del quale rilascerà copia al ritrovatore.
5. In caso di consegna di oggetti rinvenuti presso il magazzino comunale il dipendente che ha rilasciato copia del verbale di consegna al ritrovatore provvede tempestivamente all'inoltro all'Ufficio economato per l'annotazione nel registro e la pubblicazione.
6. La consegna deve essere effettuata all'Ufficio a cura e spese del ritrovatore.
7. L'operatore incaricato deve verificare sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso l'Ufficio di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.
8. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio economato provvede, decorse 48 ore dal deposito, alla sua distruzione, o, se possibile, alla cessione a titolo gratuito ad Associazioni, Enti o Cooperative che possano farne uso a scopi sociali, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura viene seguita nel caso ricorrano motivi di igiene tali da richiedere l'eliminazione delle cose ritrovate quali, a titolo esemplificativo, vestiario in condizioni igieniche precarie.
9. Gli oggetti preziosi o di valore e le banconote straniere verranno custoditi in apposita cassaforte.
10. Le somme di denaro in valuta corrente verranno conservate in cassaforte o versate in

un conto corrente bancario di Tesoreria intestato al Comune di Schio.

11. In caso di ritrovamento di libretti di assegni, tessere Bancomat, carte di credito, libretti di risparmio, questi saranno inviati agli Istituti di emissione per la riconsegna agli intestatari, parimenti avverrà per i tesserini di identificazione rilasciati da ditte private o Pubbliche amministrazioni.

12. Qualora all'Ufficio pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

13. Le armi, munizioni e esplosivi eventualmente rinvenute nel territorio del Comune di Schio vengono accettate dalle Autorità competenti e non dall'Ufficio economato.

14. Per le biciclette per le quali la proprietà sia certificata tramite idonea marchiatura o punzonatura sul telaio l'ufficio non effettuerà la pubblicazione all'albo pretorio del Comune e provvederà a rintracciare il legittimo proprietario tramite l'archivio delle biciclette punzionate e ad avvisarlo che la bicicletta è disponibile per il ritiro.

Nel caso in cui il legittimo proprietario non si presenti per il ritiro, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della formale comunicazione di rinvenimento, la bicicletta verrà considerata a tutti gli effetti oggetto rinvenuto.

15. Gli oggetti rinvenuti sono registrati e numerati, in apposito registro di carico e scarico, nel quale sono annotate le caratteristiche descrittive dei beni, le circostanze del ritrovamento e tutte le successive operazioni relative ai medesimi.

16. La custodia dei beni da parte dell'Amministrazione comunale non implica per la stessa alcun obbligo di manutenzione o di riparazione di quanto depositato.

17. Gli oggetti rinvenuti dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 in occasione del servizio prestato, qualora non reclamati dal legittimo proprietario entro i termini previsti, entrano a far parte del patrimonio del Comune che ne disporrà l'utilizzo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 3 PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 928 del Codice Civile mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

2. La pubblicazione viene effettuata con cadenza quindicinale salvo che particolari esigenze richiedano una periodicità diversa.

ART. 4 RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

1. In caso di ritrovamento di documenti di identificazione personale appartenenti a residenti nel Comune di Schio l'Ufficio economato provvederà a inviare comunicazione agli interessati invitandoli al ritiro del documento e degli eventuali oggetti all'interno dei quali è stato rinvenuto nei locali presso cui sono custoditi.

2. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni sono trasmessi al Comune di residenza affinché provveda alla restituzione.

3. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati alle relative sedi di rappresentanza diplomatica.

4. I documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture etc. verranno consegnati al Comando di Polizia locale.

5. Qualora i documenti di cui ai commi 2 e 3 siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'ufficio economato provvede alla spedizione solo dei medesimi, informando di

quanto rimasto in deposito, che verrà custodito per un anno a partire dalla data di rinvenimento, salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 8.

ART. 5 RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

1. L'Ufficio, prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona formalmente delegata al ritiro e potrà rilasciare informazioni sul singolo oggetto rinvenuto solo al medesimo.

2. In caso di soggetto delegato al ritiro dovrà essere consegnata delega scritta corredata dalla fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

3. In caso di decesso dell'avente causa, l'Ufficio provvede alla consegna degli oggetti di effettiva proprietà del defunto agli eredi. La condizione di erede può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora gli eredi siano più di uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega al ritiro a firma di tutti gli interessati.

4. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o, in assenza, la descrizione particolareggiata del bene ed esibire eventuali specifici elementi probatori della proprietà del bene.

5. In caso di biciclette, di somme di denaro o beni di valore è in ogni caso necessario fornire all'Ufficio economato la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o di fornire con altro mezzo idoneo la prova della proprietà del bene.

6. Le biciclette potranno essere visionate presso il magazzino comunale solo se per la somma delle descrizioni desunte dalla denuncia presentata alle autorità competenti o da altri mezzi idonei forniti e da quanto eventualmente integrato verbalmente paia essere presente la bicicletta tra quelle ritrovate.

7. L'Ufficio annota sul verbale di consegna le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre segnala all'interessato dell'onere di comunicare il ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

ART. 6 TARIFFE

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può stabilire eventuali tariffe a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art. 929, ultimo comma, del Codice Civile.

2. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto, deve pagare le eventuali spese nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 7 RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

1. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria esclusiva responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per legge a titolo di premio.

2. Nel verbale di consegna dell'oggetto rinvenuto al legittimo proprietario verrà inserita una apposita dichiarazione con la quale il proprietario si impegna a corrispondere al ritrovatore

il premio ai sensi dell'art. 930 del C.C. se questi lo richiede.

ART. 8 ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo eventuale pagamento delle spese di cui all'art. 6. E' onere del ritrovatore provvedere al ritiro del bene entro il termine previsto. Qualora ciò non avvenga, il Comune di Schio diviene proprietario dell'oggetto.

2. Della consegna al ritrovatore verrà redatto apposito verbale.

Art. 9 ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 c. 8, quando ricorrano entrambi i seguenti accadimenti:

a) il legittimo proprietario non ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;

b) siano trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto o si tratti di oggetti rinvenuti durante il servizio dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2.

2. Su indirizzo della Giunta, tenuto conto della convenienza e del loro valore, i beni potranno essere utilizzati per il funzionamento dei servizi, alienati o donati a istituti di beneficenza o del volontariato.

3. Gli oggetti privi di valore commerciale, le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa, decorsi i termini, previsti sono distrutti redigendo apposito verbale. I documenti che hanno valore legale sono distrutti alla loro scadenza redigendo apposito verbale.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.